

Il souligne ensuite « le rôle des Églises pour l'Europe » (p. 100-112), d'abord pour maintenir l'identité de l'Europe, puis en insistant sur le fait que s'il fallait parler d'une fonction « politique des Églises, ce serait au sens qu'il faut placer l'éthique comme condition préalable de la démocratie et que, par suite, « l'État qui veut être démocratique doit redonner à l'éthique la primauté sur le politique ». Il n'y pas de raison, ajoute le prof. Dalla Torre, pour que ce principe ne puisse pas s'appliquer aussi à l'Union européenne.

Il rapporte en annexe l'allocution du pape Jean Paul II aux participants à la conférences des présidents des Parlements de l'Union européenne (23 septembre 2000), le message du saint-père au cardinal Ortas à l'occasion du colloque pour le 1200^{ème} anniversaire du couronnement impérial de Charlemagne (14 décembre 2000), son discours aux participants à la rencontre organisée par la Commission des évêques de la Communauté européenne (30 mars 2001), son discours aux participants au III^{ème} Forum international de la Fondation Alcide De Gasperi (23 février 2002), sa salutation aux participants à une rencontre européenne d'étude (20 juin 2002). Ces textes renferment matière à réflexion, même si les rédacteurs de la Constitution européenne proposée à l'adoption des différents États membres ne s'en sont manifestement guère inspirés.

Dominique Le Tourneau

Javier HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2004, p. 185.

Quando si dice — effettuando una recensione — che un libro si manifesta ricco di brillanti intuizioni e di agevole comprensione, per cui se ne raccomanda vivamente la lettura, talvolta si utilizza una mera formula di circostanza che non corrisponde effettivamente e completamente al giudizio del recensore.

Nel caso dell'opera del Prof. Hervada, oggetto del presente breve commento, viceversa, bisogna riconoscere che tale valutazione coincide pienamente e perfettamente con il pensiero di chi commenta. Il testo in questione, infatti, si evidenzia come un'esposizione semplice e chiara, perché fruisce di un linguaggio molto lineare, che rifugge dagli eccessivi tecnicismi e dalle espressioni contorte (ricorda molto l'essenzialità dello stile anglosassone, che ricorre sovente al discorso diretto in luogo di quello indiretto; all'utilizzo, sotto il profilo lessicale, di periodi brevi e, sotto l'aspetto contenutistico, ad immagini ed esempi concreti per illustrare meglio il pensiero dell'autore), e si rivela, nel merito, una trattazione scientificamente completa, valida ed articolata.

Ma, al di là di tali valutazioni metodologiche, formali e sostan-

ziali, credo sia subito il caso di soffermarsi sul contenuto dell'opera.

Innanzitutto, gravida di rilevanti implicazioni teorico-giuridiche, pare la concezione di scienza canonica delineata dall'autore; partendo dalla definizione di questa come «*disciplina teologica con metodo giuridico*» e dall'idea del diritto ecclesiale come «*ius sacrum*», Hervada perviene a confutare quelle dottrine che fanno del teologismo, del pastoralismo e dello pseudoteologismo i metodi di indagine propri della scienza giuridica. Particolarmente interessanti sono le motivazioni poste a fondamento della critica al pastoralismo: questo, in realtà, non intende applicare soluzioni giuridiche con senso pastorale, bensì sostituire «*ex radice*» il diritto con la pastorale.

Questo procedimento consegue effetti assai gravi, perché se il diritto è un complesso di regole che garantiscono, nella dimensione spazio-temporale, l'attuazione della giustizia (ciò vale per qualunque diritto, anche quello canonico, sebbene con forme e modalità distinte da quelle degli ordinamenti secolari), allora il pastoralismo introduce l'arbitrarietà e l'ingiustizia nella vita della Chiesa, attentando al bene delle anime.

Il settore tipico nel quale si invoca l'applicazione di tale approccio pastoralistico è quello matrimoniale: se, ad esempio, una data convivenza coniugale si riveli, a posteriori, fallimentare (a maggior ragione quando i coniugi si siano già ricostruiti una nuova vita affettiva

con terze persone), pur nel contesto di un vincolo matrimoniale valido, si ritiene che la soluzione pastorale debba stravolgere l'intero matrimonio fino a dichiararlo nullo. In tal caso, si pretende appellarsi ad un presunto, nebuloso, «*bonum animarum*», inteso come esigenza delle parti di riconquistare la libertà del proprio stato allo scopo di contrarre nuovo matrimonio; e si maschera tale esigenza con sembianze più o meno moralistiche, per giustificare le relative sentenze affermative emesse dai tribunali ecclesiastici.

Si dimentica, tuttavia — nell'esercizio di tale funzione giudicante — un dato essenziale, e cioè che il compito dei pastori — ed in generale di tutti i fedeli — non è tanto di alleviare od evitare le sofferenze su questa terra, vale a dire assicurare o conseguire la felicità in questo mondo (soprattutto quando dietro tale apparente felicità vi siano egoismi personali, abusi, violenze, superficialità, mancanza di amore o del senso della famiglia, ecc.), bensì assicurare o conseguire la felicità sovrannaturale, cioè nell'altra Vita. Quest'ultimo obiettivo può, senza dubbio, essere garantito, già su questa terra, con una soluzione giuridica, ossia con una soluzione di giustizia che è, di per sé, esercizio — il più alto e nobile — della funzione pastorale. Diritto e pastorale, dunque, non stanno in conflitto. Non è forse un grave arbitrio ed una palese ingiustizia, invece, dichiarare nullo un matrimonio valido?

Hervada perviene a tali conclusioni confutando parzialmente la definizione di diritto canonico come «*ordinatio fidei*», ed ammettendo, bensì, quella tomistica di «*ordinatio rationis*» (essendo il diritto un atto di imperio, non può fondarsi sulla fede, che è una virtù, ma solo sulla volontà razionale, che è invece una «*potentia*»); la legge canonica, però, non è una semplice «*ordinatio rationis*», ma, più esattamente, una «*ordinatio rationis fide illuminatae*», dato che la legge ecclesiale va sempre interpretata alla luce della fede. In tale ottica, Hervada, tramite ragionamenti rigorosi ed articolati, costruisce quella corrente di pensiero che viene definita «realismo giuridico», che mira preliminarmente a definire l'essenza del diritto, intesa come «ciò che è giusto», ossia come la realtà «in sé stessa giusta» in quanto sacra, poiché promanante direttamente da Dio. La purezza metodologica formale (la scienza canonica, per essere giustificata come disciplina autonoma, deve utilizzare un metodo giuridico puro, non metagiuridico — teologico, etico, sociale, ecc. —), e l'uso del metodo sistematico da parte del canonista (il diritto canonico è, a tutti gli effetti, diritto; dunque esso va articolato in rami, senza fermarsi alla mera esegesi della norma) costituiscono dei corollari fondamentali nell'indagine di Hervada.

Nel campo giuridico-costituzionale, di notevole rilievo è la sostituzione, nel diritto canonico, dell'e-

clusivo principio di disuguaglianza — proprio della tradizione medievale —, secondo cui la Chiesa è una «*societas inaequalis*», composta di due o tre classi, ordini, o generi di cristiani, secondo la prospettiva adottata (tre classi in relazione al distinto modo di porsi in relazione alla missione della Chiesa: chierici, religiosi, laici; due classi, sotto il profilo sacramentale: chierici e laici), con il principio di uguaglianza dei fedeli nella dignità e nei diritti fondamentali: tutti i fedeli, in quanto tali, sono cioè chiamati alla santità ed a partecipare attivamente alla vita della Chiesa ed alla sua missione.

Quest'ultimo principio, tuttavia, non annulla la distinzione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, né prescinde dall'esistenza di diversi carismi e stati di vita nella Chiesa (stato clericale, religioso, laicale), bensì coesiste e si armonizza tanto con il principio gerarchico che con quello di varietà o funzionalità. Società disuguale, infatti, non vuol dire società in cui non esiste la distinzione tra governanti e governati. Qualunque società, anche la più democratica, esige tale distinzione. Una società disuguale è quella in cui i suoi membri sono *giuridicamente* diversi, ossia quando esistono più classi sociali che *per legge* partecipano in maniera distinta ai fini della società stessa o al conseguimento del bene comune. Uguaglianza, in altri termini, vuol dire che tutti i fedeli godono della medesima personalità giuridica nel-

l'ordinamento canonico, e che esiste uno statuto giuridico basico di posizioni soggettive (diritti e doveri), invocabile da qualunque fedele, al quale si aggiungono, poi, le precipue situazioni soggettive attive e passive tipiche dei vari stati e condizioni. Per usare la metafora del corpo umano, tanto cara alla tradizione evangelica, il fatto che nel corpo vi siano diversi organi, con funzioni ed attività distinte — sul piano qualitativo e quantitativo —, non esclude che tutti gli organi siano di pari dignità e valore, tutti necessari ed insostituibili, dal primo all'ultimo.

Un'analisi dettagliata del catalogo dei diritti e doveri fondamentali del fedele, delle peculiarità della vita consacrata e dello stato laicale, nonché del diritto di associazione e dell'origine e della giustificazione della potestà sacra, arricchiscono e completano il volume in esame.

Un lungo discorso a parte meriterebbe, infine, l'analisi della struttura organizzativa della Chiesa, di stampo territoriale e personale; della concezione della Chiesa particolare come «*portio populi Dei*», sancita dall'ultimo Concilio; della suddivisione delle circoscrizioni ecclesiastiche in fondamentali e secondarie; della distinzione tra potestà episcopale e quasi-episcopale, collegata all'individuazione della nozione e delle caratteristiche di quella figura comunitaria che va sotto il nome di «*prelatura*», ultime tematiche brillantemente affrontate da Hervada. Si tratta di

concetti assai familiari e graditi a chi scrive, perché sono stati, a suo tempo, accuratamente studiati per redigere la propria tesi dottorale (mi permetto, perciò, di rinviare ad essa per un'esplicazione più approfondita di tali questioni: C. TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Roma, 2004).

In conclusione, l'opera di Javier Hervada si rivela un'acuta indagine scientifica, perché riesce ad individuare, su basi logico-razionali, l'originalità ed i pregi teorico-pratici dell'approccio realistico nell'ambito della scienza canonica, nel contesto di un esame concreto e dettagliato dei diversi settori ed argomenti che costituiscono l'ambito privilegiato di applicazione della medesima.

Ciro Tammaro

Lorenzo LORUSSO, O.P., *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Pontificio Istituto Orientale, collana Kanonika 11, Roma, 2003, p. 329.

L'auteur, professeur à l'Institut pontifical oriental, veut dans cet ouvrage s'arrêter principalement à la collaboration et aux problèmes inter-rituels, ou plutôt inter-ecclésiastiques dans les deux codes de l'Église catholique. L'actuelle mobilité humaine entraîne des problèmes nouveaux de type pastoral et juridique concernant l'éducation et la